

All'Ill.mo Tribunale di Bologna – sezione fallimentare

Oggetto: procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nell'interesse di Ottone Angelo

*** **

PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI PER LA COMPOSIZIONE

DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO

EX ART. 7 L. N. 3/2012 e ss. modd.

Organismo di Composizione della Crisi: Dott.ssa Romana Fariselli

PREMESSA

il sig. Angelo Ottone nato a Spinoso (PZ) il 14 luglio 1970, (C.F. TTN NGL 70L14 I917O), in proprio e quale titolare della ditta Angel Art di Ottone Angelo (p.iva:02574601205) corrente in Molinella (BO), Via Spadona 8, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale allegata alla presente proposta, dai sottoscritti Avv. Alessia Tarlazzi, (c.f. TRL LSS 72R48 B249B, pec: alessiatarlazzi@ordineavvocatibopec.it) e Avv. Piero Bennasciutti (c.f. BNN PRI 72A18 F288L pec: pierobennasciutti@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Piero Bennasciutti, sito in Bologna, Via Farini n. 24, fax n. 051 6564500;

INDICE

1. Premessa in fatto: sulla istanza di nomina del gestore della crisi
2. Iter della procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento della debitrice
3. Sull'accordo del creditore ex artt. 7 e seg. L. 3/2012 e ss. modd.
4. Le condizioni di ammissibilità: requisiti oggettivi e soggettivi
5. Sulle cause del sovra indebitamento
6. Assenza di atti impugnati da creditori
7. Elenco dei creditori e delle poste passive
8. Sul contenuto e sulla esecuzione dell'accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento
9. Cenni sulla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012 e ss. modd.
10. Segue: comparazione tra la proposta formulata e la ipotesi liquidatoria

1. PREMESSA IN FATTO: SULLA NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI

Nella istanza per la nomina del gestore della crisi i sottoscritti legali esponevano che:

- Il sig. Ottone svolge l'attività di imbianchino a far data dal 15/07/2005 in forma d'impresa individuale, corrente in Molinella (BO), Via Spadona n.8 (cfr **doc. 1** allegato all'istanza);
- l'impresa individuale artigiana non impiega dipendenti e si fonda unicamente sul lavoro svolto dal titolare;
- in precedenza l'impresa del sig. Ottone gli aveva permesso, unitamente allo stipendio percepito dalla moglie sig.ra Sheila Bosa, di mantenere la propria famiglia e di accantonare alcune somme poi utilizzate in occasione dell'acquisto della casa familiare. Purtroppo però negli ultimi anni per via della crisi economica che ha colpito tutti i settori dell'economia nazionale sono calate le commesse e l'impresa sta attraversando uno stato di crisi che sommata all'improvvisa perdita del lavoro da parte della sig.ra

Bosa (cfr **doc.2** allegato all'istanza) hanno reso impossibile al debitore di fare fronte agli impegni assunti;

- anche se recentemente la sig.ra Bosa ha trovato una nuova occupazione (**doc.30**), le entrate della famiglia dell'istante non sono ugualmente sufficienti a fare fronte ai debiti accumulati in questi anni per cui continua a persistere lo stato di sovraindebitamento;
- i debiti in capo all'istante derivano sia dalla attività esercitata dall'impresa individuale (cfr **doc.1**) -corrente in Molinella, Via Spadona n. 8, C.F. TTN NGL 70L14 I917O - P.IVA: 02574601205, iscritta al Registro delle Imprese sezione artigiani —, attività che l'istante ha intenzione di continuare a svolgere anche in futuro, sia dalle esigenze sorte per il mantenimento della famiglia;
- Allo stato non vi sono crediti alimentari da saldare oppure altri creditori privilegiati o chirografari salvo quelli che verranno successivamente indicati.

L'istante intende proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti ai sensi dell'art. 7 L. n. 3/2012, così come modificato dal D.L. n. 179/2012, al fine di provvedere al pagamento in misura ridotta del debito attraverso il denaro ricavato dalla vendita della propria abitazione, in comproprietà con la moglie, pari ad Euro 61.500,00= (somma pro quota).

In caso di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti i creditori che hanno provveduto ad iscrivere ipoteca dovranno rilasciare assenso alla cancellazione dei gravami al fine di procedere con la compravendita dell'immobile.

2. ITER DELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLA DEBITRICE

Nell'aprile 2017 la difesa del Signor Angelo Ottone depositava presso l'Organismo di composizione della crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna istanza per accedere alla procedura di ripianamento della crisi da sovra indebitamento e chiedevano

contestualmente la nomina del Gestore della Crisi, allegando all'istanza la documentazione rappresentativa i beni di proprietà dell'istante e l'elenco analitico della passività.

A seguito della nomina della Dott.ssa Romana Fariselli quale Gestore della Crisi seguivano alcuni colloqui con quest'ultima al fine di stabilire il contenuto della presente proposta di accordo coi creditori e gli ulteriori accertamenti da effettuare.

In particolare, in accordo con l'OCC nominato, si procedeva a nominare il Dott. Antonello Serra, noto stimatore del Tribunale di Bologna, al fine di accertare il valore dell'immobile di proprietà del debitore posto in via Spadona – Molinella (BO), e reperiti dall'agenzia Tecnocasa di zona dei possibili acquirenti, veniva altresì redatta proposta di acquisto irrevocabile di detto immobile a firma dei Sig.ri Massimo Succi e Stefania Dino per l'importo di euro 123.000,00=.

Ciò al fine di stabilire il patrimonio immobiliare del debitore, come richiesto dalla vigente normativa, ed in esito formulare la proposta di composizione della crisi da sovra indebitamento.

Come già indicato nella memoria allegata all'istanza per la nomina del Gestore della Crisi, oltre al 50% della casa, il sig. Ottone possiede due vecchi autoveicoli, un furgone che utilizza per lavoro ed un'auto utilizzata prevalentemente dalla moglie per le esigenze della famiglia ed in particolare dei figli.

Per massima chiarezza e precisione si evidenzia che dal momento del deposito dell'istanza ad oggi l'autocarro targato BV164JA per via di un guasto, la cui eliminazione sarebbe costata svariate migliaia di euro, è stato demolito (**doc. 31**) ed in sua sostituzione è stata acquistata un altro vecchio autocarro (costato euro 300,00 iva compresa) targato DZ665GT (**doc.32**).

A tale proposito si rappresenta che prima l'autocarro targato BV164JA ed ora quello targato DZ665GT sono stati acquistati solo per meri fini lavorativi e sono indispensabili per lo svolgimento dell'attività del sig. Ottone, senza i quali non sarebbe potuta sorgere e proseguire.

Per quanto riguarda altri beni di proprietà del debitore si osserva che lo stesso è contestatario assieme alla moglie del c/c accesso presso CARIFE che al 31/10/2017 vedeva un saldo attivo di euro 161,70 e del libretto postale n. 42693190 con un saldo attivo di euro 8,65 (**doc.49**)

Oltre a ciò si precisa che il sig. Ottone non ha **compiuto atti dispositivi del patrimonio nell'ultimo quinquennio.**

Si rinvia alla documentazione già prodotta con la istanza di nomina dell'OCC.

Quanto alle spese necessarie per il sostentamento della famiglia, l'istante ha già fornito al gestore della crisi dichiarazione (unitamente al marito Sig. Ottone Angelo) nella quale risultano indicate le spese afferenti l'affitto annuale, le spese di sostentamento alimentare e quelle sostenute per conto e nell'interesse dei figli minori, alla quale si rinvia per completezza (**doc. 51**).

Come già illustrato nella premessa, il pagamento, in misura ridotta, dei creditori avverrà grazie alla compravendita dell'unico immobile di proprietà del Signor Ottone.

La somma a disposizione dei creditori, compresi i costi di procedura dell'OCC e dei legali, è di Euro 61.500,00= (l'altra metà del ricavato della vendita della casa verrà messo a disposizione dei creditori della sig.ra Sheila Bosa) che verrà corrisposta in esito alla compravendita dell'immobile che ci occupa con le modalità meglio descritte nei successivi paragrafi ed entro 60 (sessanta) giorni dalla compravendita dell'immobile.

Per mero scrupolo sin da ora si precisa che la somma è addirittura superiore alla valutazione dell'immobile fornita dallo stimatore nominato, applicando i parametri usualmente utilizzati in sede di procedimenti di esecuzione forzata immobiliare.

3. SULL'ACCORDO COI CREDITORI EX ARTT. 7 e segg. L. 3/2012 e ss. modd.

L'accordo con i creditori, regolato dall'art. 7 e segg. L. 3/2012 e ss. modd, è una delle tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla vigente normativa.

Il debitore infatti (ergo l'imprenditore non fallibile nel caso che ci occupa) propone ai propri creditori attraverso l'ausilio dell'OCC un accordo di soddisfazione dei debiti che preveda la soddisfazione dei crediti sulla scorta di un piano.

Nel caso di specie, come vedremo meglio nei successivi paragrafi, si terrà conto dei gradi di privilegio e non si prevederà la formazione di classi per i creditori.

L'accordo , secondo la più recente dottrina ¹, costituisce una convenzione tra debitore e i creditori aderenti che si forma nel processo e non produce effetti senza la omologazione dell'autorità giudiziaria. Trattasi quindi di atto complesso a formazione progressiva, nel quale il legislatore ha inteso rafforzare la autonomia privata.

Quanto al contenuto, per effetto delle modifiche apportate dal D. n. 179/2012 l'accordo si caratterizza per profili assimilabili al concordato, sicché tutti i creditori sono vincolati all'accordo raggiunto con la maggioranza qualificata del 60%.

Il debitore può procedere altresì alla suddivisione in classi dei creditori per dare omogeneità alla proposta anche in caso di crediti aventi natura giuridica non omogenea.

Sempre in ordine ai creditori, la normativa consente di prevedere il pagamento di quelli privilegiati anche in misura parziale e comunque non inferiore al valore di mercato dei diritti /beni su cui insiste la prelazione (ergo privilegio) .

Come meglio si esporrà, l'immobile di comproprietà del Signor Angelo Ottone potrebbe verosimilmente soddisfare il solo credito di Emilbanca – che però ad oggi non ha ancora avviato alcuna espropriazione forzata – in esito all'eventuale esecuzione individuale ma non altri creditori e pertanto il piano proposto è senza dubbio più conveniente per i creditori rispetto alla procedura liquidatoria.

L'accordo deve poi prevedere scadenza e modalità di adempimento oltre alla percentuale di soddisfazione dei creditori in modo che l'OCC possa esprimersi sulla fattibilità dell'accordo stesso.

In ossequio alla vigente normativa, la presente proposta contiene i parametri sopra indicati nonché la esatta ricostruzione della posizione fiscale del debitore, come meglio si vedrà in prosieguo.

Infine ricordiamo che i contenuti dell'accordo sono liberamente scelti e proposti dal debitore e possono anche prevedere la cessione di crediti futuri, cessione di beni e diritti.

Allo stato non vi sono crediti impignorabili ex art. 545 C.C. come meglio si esporrà.

¹ Crisi da sovra indebitamento ovvero il fallimento del consumatore, a cura di S. De Matteis e Nicola Graziano, Ed. Maggioli,

4. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Quanto al profilo oggettivo, ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve trovarsi in uno "stato di sovraindebitamento".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 è tale *"una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni"*.

Tale stato di sovraindebitamento è evidenziato nel caso che ci occupa, tra l'altro, dall'ammontare del debito vantato da Emilbanca, dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia.

Si è condivisibilmente osservato in dottrina che non esiste una definizione universalmente accettata di sovraindebitamento, né è dato rinvenire una nozione giuridica che consenta di misurare lo stato di sovra indebitamento specie con riguardo alla figura del consumatore.²

Alcuni autori ritengono che gli elementi necessari affinché possa dirsi sussistente tale situazione sono due: a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina b) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.³

Parte della dottrina sostiene che la nozione richiami la definizione classica dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.⁴; altri evidenziano invece come il riferimento al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte potrebbe apparire nuova, laddove il legislatore ha preferito una visione statica del rapporto debiti e patrimonio.⁵

Per quanto concerne i requisiti soggettivi di ammissibilità, va doverosamente rilevato che l'art. 7 cit. prevede che non possono usufruire dell'accordo coi creditori o del piano del consumatore coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali diverse rispetto a quelle disciplinate dalla L. 3/2012, coloro che hanno fatto già ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti di esdebitazione, coloro che hanno subito, per cause a loro non imputabili, uno

² Si veda Crisi da sovra indebitamento, ovvero il fallimento del consumatore, Maggioli Editori, 2016, pg. 14 e ss.

³ Si veda Commentario breve alla legge fallimentare, cit.

⁴ Nigro, Tratt. Bessone, XXV, 12, 219; Galletti Comm. Cavallini I, 10, 77 ss.

⁵ Fabiani, www.ilcaso.it/11, 278/12.

dei provvedimenti di cui ai successivi art.li 14 e 14bis e, da ultimo, coloro che hanno fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

La normativa contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012, individua i soggetti debitori cosiddetti “non fallibili” ai quali si applica la procedura di composizione della crisi.

Tra di essi vi sono l'imprenditore, appunto non fallibile, o perché sotto soglia ovvero nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1 L.F.; gli artigiani, , gli imprenditori agricoli , gli imprenditori con attività cessata, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, la start up innovativa, gli enti privati non commerciali.

Parte dei debiti in capo al debitore sorgono, come già detto, dall'attività tuttora svolta mentre parte dalla necessità di fare fronte alle esigenze della famiglia.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi in capo al Sig. Angelo Ottone per accedere all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata e aggiornata alla luce del D.L. n. 179/2012.

6. ASSENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Si evidenzia che il debitore, sulla scorta della documentazione prodotta e della dichiarazione rilasciata al gestore della crisi, non ha subito impugnazione di atti inerenti la disposizione del patrimonio e nemmeno azioni ex art. 2901 C.C..

7. ELENCO DEI CREDITORI E DELLE POSTE PASSIVE

I debiti contratti dal Sig. Angelo Ottone afferiscono per lo più debiti sorti nell'ambito dell'attività lavorativa nonché quelli di natura erariale e previdenziale come di seguito meglio indicato.

- EMILBANCA;
- AGOS DUCATO;
- CNA;

- INPS;
- INAIL;
- Agenzia delle Entrate;
- Comune di Molinella;
- Comune di Argenta;
- Comune di Ostellato;
- Comune di Castenaso;
- Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- TPER;
- Equitalia Servizi Riscossione SPA sede di Bologna (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione-)
- Servizio Sanitario Regionale;
- Consorzio della Bonifica Renana.

La maggior parte dei debiti erariali e previdenziali sono stati solo recentemente iscritti a ruolo dall' Agenzia delle Entrate – Riscossione- e ad oggi non sono state avviate procedure di esecuzione forzata

CREDITORE	TIPOLOGIA CREDITO E DEBITORE	IMPORTO DEBITO
EMILBANCA	Mutuo fondiario (50%)	67.703,25
EMILBANCA	Mutuo chirografario N. 30000030266 garantito dalla sig.ra Bosa	37.330,26
EMILBANCA	Mutuo chirografario N. 30000030291 garantito dalla sig.ra Bosa	1.341,52
EMILBANCA	Affidamento sul c/c 42/000141783 garantito dalla sig.ra Bosa	4.635,77
EMILBANCA	Linea credito sul c/c 42/183392 garantito dalla sig.ra Bosa	8.574,91

Agenzia delle Entrate	Tributi vari	5.546,30
INPS		6.992,75
CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA		106,00
AGOS DUCATO	Prestito personale per acquisto auto	4.145,18
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE- (già Equitalia Servizi di Riscossione)		23.393,31
CNA		3.122,65
COMUNE DI MOLINELLA	TARI e retta scuola materna figlia (50%)	758,00
TPER	Multa figlio min. Ottone Samuele (50%)	110,00
COMUNE DI CASTENASO	Violazione CdS	744,20
COMUNE DI MOLINELLA	Violazione CdS	184,00
UNIONE COMUNI VALLI E DELIZIE	Violazione CdS	1.970,88
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	Ticket pronto soccorso	65,08
CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA	Tributi anno 2017 (50%)	40,73
Totale		166.764,79

8. SUL CONTENUTO E SULLA ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Si precisa che la presente proposta di ripianamento dei debiti nell'interesse del Sig. Angelo Ottone viene avanzata dai difensori nominati Avv. Alessia Tarlazzi e Avv. Piero Bennasciutti con procura speciale rilasciata in calce al presente atto.

Ciò in conformità alla recente giurisprudenza di merito espressasi in tema di procedura da sovra indebitamento (da ultimo decreto 29.4.2014 Tribunale di Vicenza) che considera la proposta quale domanda giudiziale con il fine di comporre la crisi finanziaria del debitore, connotata da – eventuali – fasi contenziose.

Quanto alle modalità, il pagamento, in misura ridotta, dei debiti avverrà grazie i proventi della vendita dell'immobile di proprietà della debitrice, in merito al quale è stata presentata proposta di acquisto irrevocabile da parte dei Sig.ri Succi e Dino (**doc.33**).

Ci sia permesso fin da ora di rilevare la convenienza della proposta rispetto alla ipotesi liquidatoria, stante il valore dell'immobile che non basterebbe nemmeno a soddisfare il credito di Emilbanca, titolare di privilegio speciale sull'immobile stesso.

E' vero, infatti, che dall'esperienza maturata in caso di vendita all'asta del bene il ricavato sarebbe sufficiente verosimilmente a soddisfare, solo parzialmente ed in misura nettamente inferiore, il solo creditore ipotecario non permettendo di distribuire nulla in favore degli altri creditori.

In caso di perfezionamento dell'accordo (ergo omologazione da parte del Tribunale di Bologna), invece, i Sig.ri Succi e Dino corrisponderanno immediatamente ed in un'unica soluzione ai creditori la somma di Euro 123.000,00= (euro 61.500,00 per ogni comproprietario) da ripartire secondo i termini della presente proposta, comunque entro 60 (sessanta) giorni dal rogito notarile di compravendita.

La somma ricomprende il compenso dell'OCC nominato Dott.ssa Romana Fariselli e dei sottoscritti legali come da incarico in atti (**doc.34-35**), oltre ad un piccolo contributo a titolo di provvigioni da versare all'agenzia immobiliare per l'attività svolta ed alle spese per l'imposta di registro pari ad Euro 200,00=, spese tutte in prededuzione.

Come già più volte ricordato il sig. Angelo Ottone oltre alla comproprietà dell'immobile possiede solo due veicoli, un autovettura ed un autocarro, pressoché privi di valore economico ma entrambe indispensabili: l'autocarro viene utilizzato per la sua attività d'imbianchino, attività che senza un veicolo non potrebbe essere svolta, mentre l'autovettura è utilizzata dalla moglie per le esigenze familiari e, soprattutto, per accompagnare i figli minori a svolgere le loro attività quotidiane.

A tale proposito preme precisare che le spese correnti necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia (utenze, sanitarie, scolastiche, sportive per i minori, mantenimento autoveicoli, ecc) sono superiori mediamente ad euro 7.000,00 l'anno (doc.50).

L'importo offerto alla massa creditoria costituisce il valore di mercato dell'immobile posto in via Spadona n.8 in Molinella (BO), bene che rappresenta praticamente la totalità del patrimonio del debitore, così come accertato anche dal Dott. Antonello Serra, noto stimatore del Tribunale di Bologna come da relazione che si allega (doc.36).

Dalla relazione di stima emerge che trattasi di fabbricato che sorge in zona rurale, nelle immediate vicinanze della periferia est del Comune di Molinella, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 59, Mappale 34, sub 35, 36 et 37 (cat A/3) e sub. 21 (cat. C/6).

A fronte di una stima dell'immobile in euro 115.000,00 (euro 120.000,00 a cui sono stati detratti euro 5.000,00 per costi di ripristino necessari a regolarizzare il bene) è stata ricevuta una proposta di acquisto al prezzo di euro 123.000,00=, per cui è evidente la congruità della presente proposta ex art.7 e segg. formulata dal debitore con l'ausilio dell'OCC nominato.

Nulla quaestio infine in ordine alla fattibilità del piano proposto dal Signor Angelo Ottone alla luce della relazione del gestore della crisi e dalla attestazione di fattibilità allegata.

Ciò premesso il Sig. Angelo Ottone

PROPONE

Ai propri creditori, il seguente accordo.

Per maggiore chiarezza di esposizione, si indicano di seguito la specifica dei creditori e degli importi destinati agli stessi espressi in percentuale; per quanto concerne il debito erariale vengono indicati i singoli tributi con codice di riferimento, il numero della cartella di pagamento, il ruolo e la percentuale (%) della proposta.

Per ogni credito viene indicato sia l'importo del debito originario (in caso di imposte, tasse e contributi previdenziali l'importo indicato è al netto di sanzioni e interessi per mancato pagamento) sia l'importo offerto corrispondente alla % indicata.

creditore	Titolo alla base del credito	% offerta	Importo originario	Importo offerto
Spese in prededuzione				
Compenso OCC	Preventivo sottoscritto dal sig. Ottone	100	5.146,18	5.146,18
Compenso Avv.ti Bennasciutti e Tarlazzi	Come da preventivo	100	2.500,00	2.500,00
Compenso Dott. Serra (50%)	Nota pro forma	100	311,10	311,10
Spese vive anche di pubblicità	Pubblicazione decreto	100	102,65	102,65
Compenso Tecnocasa		100	500,00	500,00
Registrazione ordinanza		100	200,00	200,00
Totale	Spese in prededuzione		8.759,93	8.759,93

Creditore Ipotecario		% offerta	Importo Originario	Importo offerto
EMILBANCA	Mutuo fondiario (50%)	76,800	67.703,25	51.996,10
Totale	Creditore ipotacario		67.703,25	51.996,10

Altri crediti		% offerta	Importo Originario	Importo offerto
EMILBANCA	Mutuo chirografario N. 30000030266 garantito dalla sig.ra Bosa	0,7510	37.330,26	€ 280,36
EMILBANCA	Mutuo chirografario N. 30000030291 garantito dalla sig.ra Bosa	0,7510	1.341,52	€ 10,08
EMILBANCA	Affidamento sul c/c 42/000141783 garantito dalla sig.ra Bosa	0,7510	4.635,77	€ 34,82
EMILBANCA	Linea credito sul c/c 42/183392 garantito dalla sig.ra Bosa	0,7510	8.574,91	€ 64,40
AGOS DUCATO	Prestito personale per acquisto auto	0,7510	4.145,18	€ 31,13
CNA	Compenso per adempimenti contabili e fiscali	0,7510	3.122,65	€ 23,45
COMUNE DI MOLINELLA	TARI e retta scuola primaria figlia Ottone Aurora (50%)	0,7510	758,00	€ 5,69
TPER	Multa figlio min. Ottone Samuele (50%)	0,7510	110,00	€ 0,83
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Violazione CdS	0,7510	1.970,88	€ 14,80
COMUNE DI CASTENASO	Violazione CdS	0,7510	744,20	€ 5,59
COMUNE DI MOLINELLA	Violazione CdS	0,7510	184,00	€ 1,38
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	Ticket pronto soccorso	0,7510	65,08	€ 0,49
CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA	Tributi anno 2016 e 2017 (50%)	0,7510	40,73	€ 0,31
INPS -Sede di Bologna-	Contr. Fisso anno 2017	0,7510	2.751,75	€ 20,67
INPS -Sede di Bologna-	Contributi a percentuale acconti 2017	0,7510	724,00	€ 5,44

INPS -Sede di Bologna	Saldo contributi a percentuale 2016	0,7510	709,00	€ 5,32
INPS -Sede di Bologna	Saldo contributi a percentuale 2015	0,7510	2.808,00	€ 21,09
Agenzia delle entrate	Comunicazione Irreg. N. 0009251115101/00 - saldo IRAP 2014 (residuo)	0,7510	804,44	€ 6,04
Agenzia delle entrate	Comunicazione Irreg. N. 67048815071- contributi INPS a percentuale 2014	0,7510	937,86	€ 7,04
Agenzia delle entrate	Saldo IRPEF 2015	0,7510	2.250,00	€ 16,90
Agenzia delle entrate	Saldo IRPEF 2016	0,7510	280,00	€ 2,10
Agenzia delle entrate	Acconti IRPEF 2017	0,7510	294,00	€ 2,21
Agenzia delle entrate	Saldo addizionale regionale 2015	0,7510	381,00	€ 2,86
Agenzia delle entrate	Saldo addizionale regionale 2016	0,7510	231,00	€ 1,73
Agenzia delle entrate	Saldo addizionale comunale 2015	0,7510	195,00	€ 1,46
Agenzia delle entrate	Saldo addizionale comunale 2016	0,7510	133,00	€ 1,00
Agenzia delle entrate	Acconto addizionale comunale 2017	0,7510	40,00	€ 0,30
Camera di Commercio di Bologna	Diritto annuale 2016 e 2017	0,7510	106,00	€ 0,80
Totale			75.668,23	568,29

Ente /tributo /codice	Cartella di pagamento / ruolo/avviso di accertamento	% offerta	Importo originario	Importo offerto
Agenzia delle Entrate - Riscossione - (già Equitalia Servizi di Riscossione) - IRAP 2013	02020170002403152000 / ruolo n. 250073 del 10.01.2017	0,7510	963,44	€ 7,24
Agenzia delle Entrate - Riscossione - (già Equitalia Servizi di Riscossione)	02020170002403152000 / ruolo n. 250073 del 10.01.2017	0,7510	58,48	€ 0,44
Agenzia delle Entrate - Riscossione - (già Equitalia Servizi di Riscossione)- IRPEF 2012	02020170008096772000 / ruolo n. 250253 del 10.03.2017	0,7510	7.600,43	€ 57,08
Agenzia delle Entrate - Riscossione - (già Equitalia Servizi di Riscossione)	02020170008096772000 / ruolo n. 250253 del 10.03.2017	0,7510	461,00	€ 3,46
Agenzia delle Entrate - Riscossione - (già Equitalia Servizi di Riscossione) - INAIL 2016	020201700017839435000 / ruolo n. 61 del 10.07.2017	0,7510	90,14	€ 0,68
Agenzia delle Entrate - Riscossione - (già Equitalia Servizi di Riscossione)	020201700017839435000 / ruolo n. 61 del 10.07.2017	0,7510	2,70	€ 0,02
Agenzia delle Entrate - Riscossione - (già Equitalia Servizi di Riscossione)- IRPEF, Add. Reg. e Com. 2013	02020170019664255000 / ruolo n. 250531 del 25.07.2017	0,7510	4.377,05	€ 32,87
Agenzia delle Entrate - Riscossione - (già Equitalia Servizi di Riscossione)	02020170019664255000 / ruolo n. 250531 del 25.07.2017	0,7510	131,32	€ 0,99
Agenzia delle Entrate -	Avviso di add.	0,7510	263,80	€ 1,98

Riscossione – (già Equitalia Servizi di Riscossione) - INPS 2016	020R32020160002768284000 / ruolo n. 001340 e 001342 del 25.09.2016			
Agenzia delle Entrate – Riscossione – (già Equitalia Servizi di Riscossione)	Avviso di add. 020R32020160002768284000 / ruolo n. 001340 e 001342 del 25.09.2016	0,7510	14,02	€ 0,10
Agenzia delle Entrate – Riscossione – (già Equitalia Servizi di Riscossione) - INPS 2016	Avviso di add. 020R32020160004907789000 / ruolo n. 002145 e 002147 del 10.11.2016	0,7510	646,48	€ 4,85
Agenzia delle Entrate – Riscossione – (già Equitalia Servizi di Riscossione)	Avviso di add. 020R32020160004907789000 / ruolo n. 002145 e 002147 del 10.11.2016	0,7510	22,87	€ 0,17
Agenzia delle Entrate – Riscossione – (già Equitalia Servizi di Riscossione) - INPS 2012-2013-2016	Avviso di add. 020R32020170000260406000 / ruolo n. 000360 e 000362 del 10.06.2017	0,7510	8.264,16	€ 62,06
Agenzia delle Entrate – Riscossione – (già Equitalia Servizi di Riscossione)	Avviso di add. 020R32020170000260406000 / ruolo n. 000360 e 000362 del 10.06.2017	0,7510	497,42	€ 3,74
Totale			23.393,31	175,68
Totale complessivo			175.524,72	61.500,00

Il pagamento ai creditori avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal rogito di compravendita dell'immobile.

La somma ricomprende il compenso professionale dell'O.C.C. nominato pari ad Euro 5.146,18= e dei sottoscritti legali, nonché l'ammontare della imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200,00=, spese tutte in prededuzione.

9. **CENNI SULLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**
EX ART. 14 e ss. L. 3/2012 e ss. modd.

La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dalla II sezione del capo I della L. 3/2012 dall'art. 14 ter all'art. 14 duodecies e costituisce uno strumento di carattere residuale rispetto ai procedimenti di accordo del debitore e del piano del consumatore.

Secondo parte della dottrina ⁶ l'istituto rappresenta una ipotesi di fallimento civile ossia del soggetto escluso dalla generale procedura fallimentare.

Trattasi di procedura (volontaria) che ricalca sostanzialmente quella fallimentare, coinvolgendo l'intero patrimonio del debitore (eccezion fatta per i beni espressamente indicati nell'art. 14 ter comma 6) che dalla apertura della procedura, la cui durata è di almeno quattro anni, viene amministrato da un liquidatore, sottoposto a liquidazione e poi ripartito fra i creditori, che subiscono l'arresto di eventuali azioni esecutive e cautelari.

Più precisamente, oggetto di liquidazione sono tutti i beni del debitore esistenti e quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda (cfr. artt. 14 quinquies e 14 undecies).

Tale procedura può peraltro essere richiesta dal debitore o dai creditori in sede di conversione di altro procedimento di composizione della crisi risolto, annullato, revocato o cessato di diritto (cc.dd. fasi patologiche del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento).

Va evidenziato che le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da operatori esperti, vale a dire tramite vendite all'asta.

A quanto consta presso l'intestato Tribunale vi sono già alcune procedure di liquidazione aperte che prevedono la liquidazione dell'unico bene immobile di proprietà del debitore (ad es. sub R.G.V n. 5230/2016) ed i cui tempi di realizzo vengono stimati in oltre due anni.

⁶ F. Di Marzo, Sovraindebitamento: il procedimento di liquidazione del patrimonio al quale può seguire la concessione della esdebitazione, altra importante novità del decreto sviluppi bis, in Il Fallimentarista, 2013.

Di contro la proposta di accordo ai creditori formulata dal Signor Ottone con l'ausilio del gestore della crisi, come si avrà modo di esporre nel successivo paragrafo, si presenta *ictu oculi* più conveniente per il ceto creditorio, anche con riferimento a creditori muniti di privilegio speciale immobiliare perché titolari di ipoteca per non dire di quelli chirografari ai quali, in caso di liquidazione, è ragionevole sostenere non spetterebbe alcuna soddisfazione.

10. SEGUE: COMPARAZIONE TRA LA PROPOSTA FORMULATA E LA IPOTESI LIQUIDATORIA

La proposta avanzata ai propri creditori da parte della Signor Angelo Ottone, tramite i sottoscritti legali e con l'ausilio del gestore della crisi, risulta *ex ante* certamente più conveniente per la massa creditoria rispetto alla alternativa della liquidazione del patrimonio, costituito dall'unico immobile ove il debitore risiede con la propria famiglia.

La perizia del Dott. Antonello Serra, nominato in accordo col gestore della crisi, evidenzia un valore dell'immobile addirittura inferiore a quello "strappato" ai possibili acquirenti, ma se anche così non fosse e l'immobile avesse un valore pari o leggermente superiore a quello oggetto della proposta irrevocabile di acquisto si osserva che in caso di vendita competitiva verrebbe applicato un deprezzamento dal 30 al 40% per la determinazione della base d'asta, come da indicazioni avvallate dai CTU tecnici della sezione esecuzioni e fallimenti del Tribunale di Bologna, condivisa con i Magistrati, per cui il divario tra il realizzo con vendita tra privati ed il possibile realizzo con vendita competitiva rimane ampio e sempre a favore della prima.

La valutazione dell'immobile è stata effettuata tenuto conto dei prezzi di immobili aventi caratteristiche simili ed ubicati nel medesimo contesto di mercato.

Il deprezzamento operato dal valutatore sulla scorta dei criteri suindicati, tiene conto dei tempi e dei costi della procedura nonché di quelli necessari per la liberazione dell'immobile con oneri a carico dell'aggiudicatario, senza contare l'alca dell'asta ed i conseguenti eventuali ribassi.

Peraltro si segnala che col recente intervento normativo (L. n. 83/2015) l'offerente che intende partecipare ad una asta immobiliare può (a far data dal 20 agosto 2015) presentare una offerta ad un prezzo inferiore fino ad un quarto rispetto a quello stabilito nella ordinanza di vendita.

In caso di unica offerta il bene verrà aggiudicato.

Senza poi contare che con la modifica all'art. 532 C.p.C., introdotta dalla L. n. 59/2016, il Giudice può fissare il numero complessivo (fino ad un massimo di tre) degli esperimenti di vendita e termine finale non superiore a mesi 6 per completare le operazioni. In caso di esito negativo previa chiusura anticipata del processo esecutivo da parte del G.E., il bene immobile verrà restituito al debitore e non potrà essere successivamente oggetto di espropriazione forzata.

Ciò premesso i tempi stimati dal CTU per la vendita, il riparto ed i conseguenti pagamenti, portano ad ipotizzare una durata media dell'eventuale procedura in circa sei anni.

Ne discende che l'importo offerto alla massa creditoria costituisce una soluzione di composizione dello stato di sovra indebitamento certamente più conveniente rispetto alla liquidazione del patrimonio.

Quanto alla esecuzione del piano di pagamento, come illustrato, il ricavo della vendita dell'immobile attraverso gli acquirenti Sig.ri Succi e Dino consentirà al debitore di soddisfare in parte il creditore Emilbanca (creditore ipotecario) oltre agli altri creditori privilegiati e chirografari entro 60 giorni dal rogito di compravendita.

E' di palmare evidenza che l'Agente per la Riscossione , ergo Agenzia delle Entrate che è l'ente impositore, mai avrebbero percepito somme nel caso di iter ordinario dell'eventuale procedura esecutiva immobiliare che vedrebbe soddisfatto il solo creditore procedente.

Da ultimo, si precisa che il decreto di omologazione dovrà contenere l'ordine di cancellazione delle seguenti trascrizioni pregiudizievoli:

- ipoteca volontaria, registro generale 23062, registro particolare 4574, iscritta in data 16.04.2008 (doc.37)

Chiara ed incontestabile è infatti la convenienza del piano rispetto alla ipotesi liquidatoria, come evidenziato dal un lato dall'OCC nella relazione e dall'altro come avrà modo di accertare l'Ill.mo Tribunale in sede di omologazione.

Ne discende che la proposta formulata risulta certamente più conveniente anche rispetto all'ipotetica esecuzione forzata individuale.

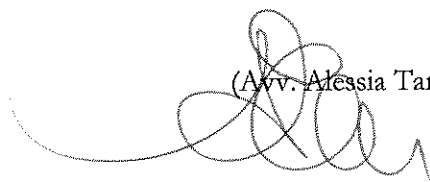
Si depositano, con numerazione progressiva rispetto ai documenti già allegati alla memoria depositata unitamente all'istanza per la nomina del Gestore della Crisi, i seguenti documenti:
30) lettera assunzione sig.ra Bosa; 31) visura autocarro BV164JA; 32) Fattura acquisto autocarro DZ665GT; 33) proposta irrevocabile d'acquisto; 34) preventivo OCC; 35) Lettera incarico; 36) Relazione Dott. Serra; 37) Ispezione ipotecaria; 38) Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate – Riscossioni-; 39) Certificato carichi pendenti AdE; 40) Cassetto previdenziale; 41) Nota Dott. Serra; 42) Fattura Dott.ssa Deserti; 43) Multe Unione Terre di Pianura; 44) invito Servizio Sanitario Regionale; 45) sollecito ed ingiunzione Comune di Molinella; 46) avviso pagamento Consorzio Bonifica Renana; 47) Estratto di INAIL; 48) Ingiunzione TPER; 49) copia libretto posatale ed estratto conto Carife; 50) copia bollette e fatture varie; 51) dichiarazione relativa alle spese di sostentamento della famiglia; 52) copia comunicazione posizione debitoria Sig. Ottone presso Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Bologna, li 1 dicembre 2017

(Avv. Piero Bennasciutti)



(Avv. Alessia Tarlazzi)



PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Angelo Ottone nato a Spinoso (PZ) il 14 luglio 1970, (C.F. TTN NGL 70L14 I917O), in proprio e quale titolare della ditta Angel Art di Ottone Angelo (p.iva:02574601205) corrente in Molinella (BO), Via Spadona 8, delego gli Avv.ti Alessia Tarlazzi e Piero Bennasciutti, anche disgiuntamente fra loro, a rappresentarmi, assistermi e difendermi nella procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento avente ad oggetto un accordo coi creditori ex art. 7 L. 3/2012 e ss. modd. da presentare presso il Tribunale di Bologna – sezione fallimentare con l’ausilio del gestore della crisi nominato, Dott.ssa Romana Fariselli con studio professionale in Bologna via D’Azeglio, conferendo loro ogni e più ampio potere di mandato, compreso quello di conciliare o transigere, rinunciare agli atti di giudizio ed all’azione, accettare rinunce, nominare avvocati domiciliatari o farsi sostituire da altri avvocati. Eleggo domicilio presso e lo studio dell’Avv. Piero Bennasciutti sito in Bologna, Via Farini n. 24.

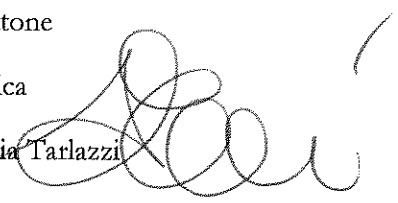
Previa dichiarazione di aver ricevuto la informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo di tutte le informazioni e trattamento dei dati personali ivi compresi i dati sensibili comunque utili alla difesa.

Angelo Ottone

Per autentica

Avv. Alessia Tarlazzi

Avv. Piero Bennasciutti

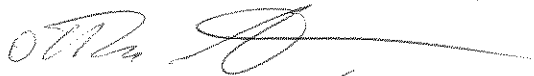


PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Angelo Ottone nato a Spinoso (PZ) il 14 luglio 1970, (C.F. TTN NGL 70L14 I917O), in proprio e quale titolare della ditta Angel Art di Ottone Angelo (p.iva:02574601205) corrente in Molinella (BO), Via Spadona 8, delego gli Avv.ti Alessia Tarlazzi e Piero Bennasciutti, anche disgiuntamente fra loro, a rappresentarmi, assistermi e difendermi nella procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento avente ad oggetto un accordo coi creditori ex art. 7 L. 3/2012 e ss. modd. da presentare presso il Tribunale di Bologna – sezione fallimentare con l'ausilio del gestore della crisi nominato, Dott.ssa Romana Fariselli con studio professionale in Bologna via D'Azeglio, conferendo loro ogni e più ampio potere di mandato, compreso quello di conciliare o transigere, rinunciare agli atti di giudizio ed all'azione, accettare rinunce, nominare avvocati domiciliatari o farsi sostituire da altri avvocati. Eleggo domicilio presso e lo studio dell'Avv. Piero Bennasciutti sito in Bologna, Via Farini n. 24.

Previa dichiarazione di aver ricevuto la informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo di tutte le informazioni e trattamento dei dati personali ivi compresi i dati sensibili comunque utili alla difesa.

Angelo Ottone



Per autentica

Avv. Alessia Tarlazzi



Avv. Piero Bennasciutti

